



CITTÀ DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale P.A.
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla Regione Puglia
ufficio.occupazione.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Comunicazioni ai sensi dell'art.34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento all'oggetto, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 71 del 14/04/2025, si comunica che è intenzione di questo Ente assumere entro il 31/12/2025, mediante procedure di stabilizzazione, le seguenti risorse umane:

- n.1 unità – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (ex cat. D) da collocare presso l'Ufficio di Piano dell'Ente;

Pertanto, decorsi i termini *ex lege* dalla data di ricevimento della presente senza essere intervenuta alcuna assegnazione di personale disponibile per la cd. *mobilità obbligatoria*, si procederà all'avvio delle precisate procedure concorsuali al fine delle relative assunzioni.

MODUGNO, 25 giugno 2025.

Il Responsabile del Servizio
Francesca Garlucci





CITTÀ DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

*Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
- Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pec a: protocollo_dfp@mailbox.governo.it*

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 3, comma 5, decreto-legge n. 44/2023 conv. mod. in legge n.74/2023. **Richiesta parere.**

Con riferimento all'oggetto, precisato che l'articolo 3, comma 5, decreto-legge n. 44/2023 conv. mod. in legge n.74/2023 afferma che «*Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione*», si chiede a codesto Dipartimento se l'espressione «a seguito di procedure concorsuali» ricomprenda o meno anche le **procedure selettive** indette con "Avviso di Selezione" anziché "Bando di concorso".

In attesa di cordiale riscontro.

Modugno, data del protocollo.

Il Funzionario Amministrativo

Avv. Mario Santoro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993).

Il Responsabile del Servizio

Avv. Cristina Carlucci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993).

Am. Giuseppe de Francesco
Via Nuova - Philadelphia

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Da : Cristina CARLUCCI
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

mer, 11 giu 2025, 10:25

Oggetto : Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5,
D.L.44/2023

A : Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
<v.nunziente@comune.modugno.ba.it>

Vittorio, ho sempre avuto perplessità sulla legittimità della richiesta formulata da Belladonna in riferimento al requisito espressamente richiesto dal D.L. 44/2023 a cui lui fa riferimento e cioè se la procedura utilizzata per la sua assunzione fosse conforme alle procedure concorsuali prevista dall'art. 35 del D.lgs. 165/2001, trattandosi, peraltro, di una categoria D.

La stabilizzazione prevista dalla Legge Madia non opera tale riferimento e richiamo e, per questo motivo, rende più agevole la stabilizzazione, ma prevede uno sbarramento temporale, per gli amministrativi, alla data del 31.12.2023.

Il superamento di tale normativa, che consentirebbe la stabilizzazione di tutti i precari, è costituito dal D.L. 44/2023 che, però, prevede che l'assunzione a tempo determinato sia stata effettuata a seguito di procedure concorsuali conformi con i principi sanciti dall'art. 35 D.Lgs. 165/2001. (vedi, ad esempio, alle assunzioni a tempo determinato fatte dal Ministero per i progetti PNRR, che prevedono la prova scritta)

Tale disposizione, anche alla luce della ricostruzione normativa fatta dal Dott. Canossi, prevede l'espletamento della prova scritta, quale requisito obbligatorio, potendosi anche soprassedere a quella orale.

Nel nostro caso è accaduto esattamente il contrario.

Alla luce di tali elementi non ravviso la possibilità di procedere alla stabilizzazione del dipendente.

Quale soluzione tecnica alla questione si rappresenta la necessità di bandire avviso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato all'assunzione, a tempo determinato, così come è stato già fatto nell'anno 2021.

Verifico soltanto quale Servizio abbia provveduto all'attivazione e gestione della procedura in questione.

Da: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziente@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 11 giugno 2025 10:04:22

Oggetto: Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Cristina, ti ripeto che se intravedi un elemento ostativo (purché venga esplicitato con chiarezza) a mio avviso non vi è problema (pur continuando a non essere d'accordo). Tanto detto, occorre sottoporre all'amministrazione soluzioni tecniche che possano evitare la paralisi o difficoltà organizzative dell'ufficio. Ti chiedo, perciò, di valutarle e sottoporle.

Grazie

Da: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 11 giugno 2025 10:01:48

Oggetto: Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Da: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

A: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 11 giugno 2025 9:58:09

Oggetto: Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Vittorio il problema non è la prova orale o il colloquio, bensì l'assenza della prova scritta.

Da: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 11 giugno 2025 9:57:01

Oggetto: Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Buongiorno Cristina,

ho letto e ti chiedo, gentilmente, di spiegarmi quale sia la differenza tra "prova orale" e "colloquio"?

Hai, ad ogni modo, verificato il contenuto della prova a cui i soggetti, poi assunti, sono stati sottoposti dalla commissione di concorso e in cosa valuti la medesima prova non sia sufficiente ad integrare una prova concorsuale orale?

Ad ogni modo se arrivi alla conclusione, a mio avviso non corretta, della impossibilità di procedere alla stabilizzazione del dott. Belladonna, per me non vi sono criticità. Ti chiedo però di individuare contestualmente le soluzioni tecniche da sottoporre all'amministrazione per ripristinare la composizione teorica della dotazione organica dell'ufficio di piano.

Grazie

Da: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

A: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 11 giugno 2025 9:49:31

Oggetto: Fwd: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Da: "giuseppe canossi" <giuseppe.canossi@gmail.com>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Martedì, 10 giugno 2025 19:25:20

Oggetto: Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Buongiorno Cristina.

L'art. 70 (norme finali) del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 13, recita:

"13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i

principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti."

L'art. 1 comma 2, del 487 (nel testo successivo al DPR 82/2023) recita:

"2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli ed esami;
- c) corso-concorso."

L'art. 8, comma 3, del medesimo DPR recita:

"3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il citato art. 35-quater, del D.Lgs. 165 recita:

"1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono temperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

(omissis)

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

(omissis)

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta."

Quest'ultimo comma mi pare illuminante: la prova scritta, assente nel vostro caso, è necessaria anche quando si agisce in deroga.

In ogni caso, poi, la prova orale, come disciplinata dalla legge, è cosa più tosta di un semplice colloquio.

Se l'avviso che avete pubblicato non contempla un processo selettivo

assimilabile alle norme che ti ho sintetizzato, credo che sia dura poter procedere alla stabilizzazione.

Il giorno gio 8 mag 2025 alle ore 09:02 Cristina CARLUCCI

[<avvocatura@comune.modugno.ba.it>](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it) ha scritto:

Buongiorno Giuseppe,

come da intese Ti inoltro il parere che abbiamo richiesto alla Funzione Pubblica in merito all'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 3, comma 5, D.L. 44/2023, riportando integralmente il periodo di interesse. Questa è la disposizione che il dipendente richiama per chiedere la stabilizzazione. La questione riguarderebbe, in particolare, il dubbio se la procedura selettiva espletata per l'assunzione del dipendente sia qualificabile come procedura concorsuale a tutti gli effetti, secondo i criteri di cui all'art.35 D.Lgs. 165/2001.

Avendo espletato, infatti, solo una procedura per titoli e colloquio (come potrai vedere dalla determinazione n. 554/2021 che ti ho allegato), senza alcuna prova scritta, il mio dubbio è se tale procedura sia idonea ad integrare gli estremi per la stabilizzazione prevista dall'art.3, comma 5, D.L.44/2023.

Ti ho allegato anche i contratti di assunzione, con proroghe, e la determinazione n. 554/2021 di avviso di selezione.

Poichè il contratto del dipendente scade il 30 giugno, se devo procedere alla stabilizzazione dovrei espletare il colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta (questo me lo dovrebbe attestare il Responsabile del servizio in cui lavora).

Che ne pensi?

Da: "Alessia LOMBARDI" [<a.lombardi@comune.modugno.ba.it>](mailto:a.lombardi@comune.modugno.ba.it)

A: "Cristina CARLUCCI" [<avvocatura@comune.modugno.ba.it>](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it)

Inviato: Mercoledì, 7 maggio 2025 11:17:05

Oggetto: Scansione 07.05.2025

In allegato quanto in oggetto.



--

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.

This message was scanned and is believed to be clean.

Decreto-Legge P.A. 2025: le novità per gli Enti locali

Assunzioni semplificate, concorsi pubblici più veloci e aumento degli stipendi

 Approfondimenti

di **La Posta del Sindaco**

20 Marzo 2025

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 61 del 14 marzo 2025) il **D.L. 14 marzo 2025, n. 25** (c.d. Decreto P.A.) che il Consiglio dei Ministri aveva approvato quasi un mese fa, nella seduta del 19 febbraio.

Il testo, entrato in vigore sabato scorso, prevede misure volte ad avvicinare i **giovani al settore pubblico** e a garantire le funzionalità delle pubbliche amministrazioni nell'ottica di un **ammodernamento** delle stesse.

Il provvedimento si articola in **tre parti**: reclutamento, organizzazione e funzionalità. Vediamo di seguito le principali novità che interessano gli enti locali.

Assunzioni: riserva agli esperti in transizione digitale

Tra le novità più significative spicca la possibilità per Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali, di **assumere funzionari diplomati** degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). L'obiettivo è, come si diceva, attrarre giovani talenti nel settore pubblico e dotare le amministrazioni di **personale tecnico qualificato**: per questo gli enti possono riservare il **10%** delle proprie capacità assunzionali a diplomati specializzati nella transizione al digitale e nella sicurezza informatica.

I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire la loro carriera nella P.A. soltanto dopo il conseguimento della laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Al fine di supportarli nel percorso scolastico è previsto anche un **contributo economico** che può essere ottenuto grazie all'adesione dei ragazzi al progetto **"PA 110 e lode"**. L'iniziativa prevede la stipula di **protocolli d'intesa** tra Amministrazioni e Dipartimento della Funzione Pubblica.

Possono iscriversi ai corsi di studio anche i dipendenti pubblici beneficiando così di una serie di **vantaggi**:

- **rimborso** di quota parte del contributo di iscrizione versato;

- **contributo** unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico rapportato alla retta, indipendentemente dal valore Isee;
- **possibilità** di abbreviazione di corso o regime di tempo parziale, con riduzione dei contributi di iscrizione in base agli anni di partecipazione.

Transizione digitale nel PIAO

Il testo del Decreto introduce l'obbligo di inserire nel PIAO una **sottosezione** dedicata al fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica.

Mobilità volontaria almeno per il 15%

Per quanto riguarda la **mobilità volontaria** tutte le Amministrazioni dovranno riservare all'istituto almeno il **15%** delle facoltà assunzionali. La violazione della disposizione sarà sanzionata.

Nella mobilità hanno **priorità** i dipendenti in comando da almeno 12 mesi che hanno ricevuto una valutazione positiva. Per coloro che non presentano istanza di mobilità volontaria è prevista invece la cessazione del comando.

Disciplina del personale comandato

Nel 2025 le P.A. che utilizzano personale comandato da altri enti da almeno 12 mesi possono procedere alla loro **assunzione** a titolo definitivo se tale personale ha conseguito una valutazione positiva. La **mancata applicazione** della disciplina determina la cessazione dei comandi alla scadenza (e non oltre il 30 aprile 2026) con il divieto di attivazione di nuovi comandi per 18 mesi.

Stabilizzazione assistenti sociali

È stato spostato al **31 dicembre 2025** il termine per la maturazione della anzianità triennale richiesta per la stabilizzazione diretta degli assistenti sociali dei Comuni.

Nuove regole e procedure per i concorsi pubblici

Al fine di accelerare i tempi di selezione per i nuovi ingressi nella P.A. e semplificare la disciplina sulle graduatorie vigenti il Decreto prevede una riforma delle procedure concorsuali.

In primo luogo, vengono **rafforzate** le competenze della Commissione **RIPAM** (ente responsabile della selezione del personale pubblico) accentrando al Dipartimento della Funzione pubblica il reclutamento dei nuovi dipendenti delle Funzioni centrali mediante concorsi pubblici unici organizzati dallo stesso

Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questa centralizzazione riguarderà sia i **dirigenti** sia le **figure professionali comuni** e quelle ad **alta specializzazione** nelle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici.

La Commissione RIPAM avrà il compito di organizzare anche i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo e si occuperà dei concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni.

I concorsi saranno organizzati **previa ricognizione del fabbisogno** presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato.

Un'ulteriore innovazione è la previsione di una **relazione annuale** al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento, da presentare entro il **31 maggio** di ogni anno.

Per contenere gli effetti del turnover, viene **sospesa** l'applicazione della norma **"taglia idonei"** per le graduatorie del 2024 e 2025 fino alla fine del 2025. La norma prevedeva che solo il **20%** dei candidati successivi all'ultimo vincitore potesse essere considerato idoneo. Con la sua sospensione lo scorrimento delle graduatorie potrà avvenire senza questa restrizione, favorendo così un maggior numero di assunzioni.

Viene anche salvaguardata la **validità triennale** delle graduatorie concorsuali.

Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero

La disciplina per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri paesi UE per i vincitori dei concorsi viene confermata.

Malattia da Covid: non è più assimilata al ricovero ospedaliero

Infine, dal 15 marzo, le assenze per malattia dovuta a COVID **non sono più equiparate** al ricovero ospedaliero. Si conclude dunque il lungo periodo di eccezione per i dipendenti della P.A. che hanno beneficiato di un più favorevole trattamento economico.

Altre misure per la P.A.

- **Polizia di Stato:** per ridurre le carenze di organico, sarà possibile ampliare il numero di idonei nei concorsi per ispettori fino al 20% dei posti. Vengono anche semplificate le procedure per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
- **Vigili del Fuoco:** sono stati stanziati nuovi fondi per incentivare il personale, con un incremento di 812 mila euro dal 2025 e un fondo da 28 milioni per il

riordino delle carriere a partire dal 2027.

- **Ministero dell'Ambiente:** sono previste 200 nuove assunzioni a tempo indeterminato per personale altamente specializzato e seguendo sempre modalità concorsuali semplificate.
- **Arera:** per il triennio 2024-2026, può assumere a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale ulteriori e convertire in posti di ruolo 10 delle 20 posizioni attualmente a tempo determinato.

--> Per saperne di più consulta il Focus sulle misure riguardanti il personale di Comuni e Città metropolitane, contenute nel decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni" di **Anci**.



© 2025 Halley Informatica srl - P.IVA 00384350435 | Condizioni di Utilizzo | Privacy Policy

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Da : giuseppe canossi <giuseppe.canossi@gmail.com>

mar, 10 giu 2025, 19:25

Oggetto : Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5,
D.L.44/2023**A :** Cristina CARLUCCI

<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)

Buongiorno Cristina.

L'art. 70 (norme finali) del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 13, recita:

"13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti."

L'art. 1 comma 2, del 487 (nel testo successivo al DPR 82/2023) recita:

"2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli ed esami;
- c) corso-concorso."

L'art. 8, comma 3, del medesimo DPR recita:

"3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il citato art. 35-quater, del D.Lgs. 165 recita:

"1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

(omissis)

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali

adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

(omissis)

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta."

Quest'ultimo comma mi pare illuminante: la prova scritta, assente nel vostro caso, è necessaria anche quando si agisce in deroga.

In ogni caso, poi, la prova orale, come disciplinata dalla legge, è cosa più tosta di un semplice colloquio.

Se l'avviso che avete pubblicato non contempla un processo selettivo assimilabile alle norme che ti ho sintetizzato, credo che sia dura poter procedere alla stabilizzazione.

Il giorno gio 8 mag 2025 alle ore 09:02 Cristina CARLUCCI

[<avvocatura@comune.modugno.ba.it>](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it) ha scritto:

Buongiorno Giuseppe,

come da intese Ti inoltro il parere che abbiamo richiesto alla Funzione Pubblica in merito all'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 3, comma 5, D.L. 44/2023, riportando integralmente il periodo di interesse. Questa è la disposizione che il dipendente richiama per chiedere la stabilizzazione. La questione riguarderebbe, in particolare, il dubbio se la procedura selettiva espletata per l'assunzione del dipendente sia qualificabile come procedura concorsuale a tutti gli effetti, secondo i criteri di cui all'art.35 D.Lgs. 165/2001.

Avendo espletato, infatti, solo una procedura per titoli e colloquio (come potrai vedere dalla determinazione n. 554/2021 che ti ho allegato), senza alcuna prova scritta, il mio dubbio è se tale procedura sia idonea ad integrare gli estremi per la stabilizzazione prevista dall'art.3, comma 5, D.L.44/2023.

Ti ho allegato anche i contratti di assunzione, con proroghe, e la determinazione n. 554/2021 di avviso di selezione.

Poichè il contratto del dipendente scade il 30 giugno, se devo procedere alla stabilizzazione dovrei espletare il colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta (questo me lo dovrebbe attestare il Responsabile del servizio in cui lavora).

Che ne pensi?

Da: "Alessia LOMBARDI" <a.lombardi@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 7 maggio 2025 11:17:05

Oggetto: Scansione 07.05.2025

In allegato quanto in oggetto.

--

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.
